



Final definition of UNITA EUROPEAN SOCIETY by laws for the post-project phase

Deliverable D8.3

Working Group Legal Entity



Co-funded by
the Erasmus+ Programme
of the European Union

Torino, 27 January 2023

Project Acronym	UNITA
Project Title	UNITA - Universitas Montium
Document Author	Working Group Legal Entity
Project Coordinator	Maurizio De Tullio
Project Duration	36 Months
Deliverable No.	D8.3
Dissemination level *	PU
Work Package	WP8
Task	8.1.3
Lead beneficiary	UBI
Due date of deliverable	31/01/2023
Actual submission date	31/01/2023
Document version	1.0

* PU = Public; PP = Restricted to other programme participants (including the Commission Services); RE = Restricted to a group specified by the consortium (including the Commission Services); CO = Confidential, only for members of the consortium (including the Agency Services)



Abstract

EN

Friday 13 January 2023, at the Rectorate of the University of Turin, the six universities belonging to the UNITA alliance (University of Turin, University of Savoie-Mont Blanc, University of Pau et des Pays de l'Adour, University of Zaragoza, University of Beira Interior, University of Vest din Timisoara), the first in Europe, signed the founding act of the European Economic Interest Grouping UNITA-Universitas Montium (EEIG). A signature that represents an effective tool to strengthen institutional collaboration between the members of the alliance and constitutes an important step towards the goal of the European University. The EEIG will make it possible to experiment with new ways of transnational cooperation to facilitate transnational academic collaboration at European level, in line with the European Commission's strategies in the field of higher education. The main objective is to support the functioning of the alliance on the institutional missions of the university, serving an audience of over 165,000 students and more than 15,000 teaching and technical-administrative staff. The EEIG will offer students excellent training and research staff strengthened and transdisciplinary partnerships capable of promoting innovation in the territories concerned and with a European dimension. At the same time, UNITA is preparing the candidacy for the second phase of the European Universities Initiative project, which provides for an additional 6 years of funding of the initiative and expansion to 12 partner universities, with the aim of making the participating universities more competitive and attractive.

The present report contains the statutes of the UNITA Universitas Montium European Economic Interest Group in the original Italian version. The UNITA EEIG was registered at the local Chamber of Commerce on 25 January 2023.

IT

Venerdì 13 gennaio 2023, presso il Rettorato dell'Università di Torino, i sei Atenei appartenenti all'alleanza UNITA (Università di Torino, Università di Savoie-Mont Blanc, Università di Pau et des Pays de l'Adour, Università di Saragozza, Università di Beira Interior, Università di Vest din Timisoara), primi in Europa, hanno firmato l'atto istitutivo del Gruppo Europeo di Interesse Economico UNITA-Universitas Montium (GEIE). Una firma che rappresenta un efficace strumento per rafforzare la collaborazione istituzionale tra i membri dell'alleanza e costituisce una tappa importante verso il traguardo dell'Università europea. Il GEIE consentirà infatti di sperimentare nuove modalità di cooperazione transnazionale per facilitare la collaborazione accademica transnazionale a livello europeo, in linea con le strategie della Commissione Europea in materia di istruzione superiore. L'obiettivo principale è quello di supportare il funzionamento dell'alleanza sulle missioni istituzionali dell'università, a servizio di una platea di oltre 165.000 studenti e più di 15.000 fra personale docente e tecnico-amministrativo. Il GEIE offrirà agli studenti una formazione di eccellenza e al personale di ricerca partenariati rafforzati e transdisciplinari in grado di promuovere l'innovazione nei territori interessati e con una dimensione europea. Allo stesso tempo UNITA sta



preparando la candidatura alla seconda fase del progetto della European Universities Initiative, che prevede ulteriori 6 anni di finanziamento dell'iniziativa e l'espansione a 12 università partner, con l'obiettivo di rendere più competitivi e attrattivi gli Atenei partecipanti.

Il presente report contiene lo statuto del UNITA Universitas Montium Gruppo Europeo di Interesse Economico nella versione originale in lingua italiana. Il GEIE UNITA è stato registrato presso la Camera di Commercio di Torino il 25 gennaio 2023.

FR

Le 13 janvier 2023, au Rectorat de l'Université de Turin, les six universités appartenant à l'alliance UNITA (Université de Turin, Université Savoie-Mont Blanc, Université de Pau et des Pays de l'Adour, Université de Saragosse, Université de Beira Interior, Université de Vest din Timisoara), les premières en Europe, ont signé l'acte fondateur du Groupement Européen d'Intérêt Economique UNITA-Universitas Montium (GEIE). Une signature qui représente un outil efficace pour renforcer la collaboration institutionnelle entre les membres de l'alliance et constitue une étape importante vers l'objectif de l'Université européenne. Le GEIE permettra d'expérimenter de nouveaux modes de coopération transnationale pour faciliter la collaboration académique transnationale au niveau européen, conformément aux stratégies de la Commission européenne dans le domaine de l'enseignement supérieur. L'objectif principal est de soutenir le fonctionnement de l'alliance sur les missions institutionnelles de l'université, au service d'un public de plus de 165 000 étudiants et de plus de 15 000 enseignants et personnels technico-administratifs. Le GEIE offrira aux étudiants un personnel de formation et de recherche d'excellence renforcé et transdisciplinaire capable de promouvoir l'innovation dans les territoires concernés et à dimension européenne. Dans le même temps, l'UNITA prépare la candidature pour la deuxième phase du projet Initiative des universités européennes, qui prévoit un financement supplémentaire de 6 ans de l'initiative et une extension à 12 universités partenaires, dans le but de rendre les universités participantes plus compétitives et attrayantes.

Ce rapport contient les statuts des groupements européens d'intérêt économique UNITA Universitas Montium dans leur version originale en italien. Le GEIE UNITA a été enregistré auprès de la Chambre de commerce de Turin le 25 janvier 2023.

ES

El 13 de enero de 2023, en el Rectorado de la Universidad de Turín, las seis universidades pertenecientes a la alianza UNITA (Universidad de Turín, Universidad de Saboya-Mont Blanc, Universidad de Pau et des Pays de l'Adour, Universidad de Zaragoza, Universidad de Beira Interior, Universidad de Vest din Timisoara), las primeras de Europa, firmaron el acta fundacional de la Agrupación Europea de Interés Económico UNITA-Universitas Montium (AEIE). Una firma que representa una herramienta eficaz para fortalecer la colaboración institucional entre los miembros de la alianza y constituye un paso importante hacia el objetivo de la Universidad Europea. La AEIE permitirá experimentar nuevas formas de cooperación transnacional para facilitar la colaboración académica transnacional a nivel europeo, en línea con las



estrategias de la Comisión Europea en el ámbito de la educación superior. El objetivo principal es apoyar el funcionamiento de la alianza en las misiones institucionales de la universidad, atendiendo a una audiencia de más de 165,000 estudiantes y más de 15,000 personal docente y técnico-administrativo. La AEIE ofrecerá a los estudiantes una excelente formación y personal investigador reforzado y asociaciones transdisciplinarias capaces de promover la innovación en los territorios afectados y con una dimensión europea. Al mismo tiempo, la UNITA está preparando la candidatura para la segunda fase del proyecto European Universities Initiative, que prevé 6 años adicionales de financiación de la iniciativa y la expansión a 12 universidades asociadas, con el objetivo de hacer que las universidades participantes sean más competitivas y atractivas.

El presente informe contiene los estatutos de las agrupaciones europeas de interés económico de la UNITA Universitas Montium en su versión original en italiano. La AEIE UNITA se registró en la Cámara de Comercio de Turín el 25 de enero de 2023.

PT

Na sexta-feira, 13 de janeiro de 2023, na Reitoria da Universidade de Turim, as seis universidades pertencentes à aliança UNITA (Universidade de Turim, Universidade de Savoie-Mont Blanc, Universidade de Pau et des Pays de l'Adour, Universidade de Zaragoza, Universidade da Beira Interior, Universidade de Vest din Timisoara), a primeira na Europa, assinaram o ato fundador do Agrupamento de Interesse Económico Europeu UNITA-Universitas. Uma assinatura que representa um instrumento eficaz para reforçar a colaboração institucional entre os membros da aliança e constitui um passo importante rumo ao objetivo da Universidade Europeia. O EEIG permitirá experimentar novas formas de cooperação transnacional para facilitar a colaboração académica transnacional a nível europeu, em conformidade com as estratégias da Comissão Europeia no domínio do ensino superior. O principal objetivo é apoiar o funcionamento da aliança nas missões institucionais da universidade, servindo uma audiência de mais de 165.000 alunos e mais de 15.000 docentes e técnico-administrativos. O EEIG oferecerá aos estudantes excelentes formação e pessoal de investigação, reforçadas e parcerias transdisciplinares capazes de promover a inovação nos territórios em causa e com uma dimensão europeia. Ao mesmo tempo, a UNITA prepara a candidatura para a segunda fase do projeto Iniativo das Universidades Europeias, que prevê mais seis anos de financiamento da iniciativa e expansão para 12 universidades parceiras, com o objetivo de tornar as universidades participantes mais competitivas e atrativas.

Este relatório contém os estatutos dos agrupamentos de interesse económico europeu unitário Universitas Montium na versão original em italiano. O EEIG UNITA foi registado na Câmara de Comércio de Turim em 25 de janeiro de 2023.

RO

Vineri, 13 ianuarie 2023, la Rectoratul Universităţii din Torino, cele şase universităţi aparţinând alianţei UNITA (Universitatea din Torino, Universitatea Savoie-Mont Blanc, Universitatea din Pau et des Pays de



l'Adour, Universitatea din Zaragoza, Universitatea din Beira Interior, Universitatea din Vest din Timișoara), prima din Europa, au semnat actul fondator al Grupării Europene de Interes Economic UNITA-Universitas Montium (EEIG). O semnătură care reprezintă un instrument eficient de consolidare a colaborării instituționale între membrii alianței și constituie un pas important către obiectivul Universității Europene. EEIG va face posibilă experimentarea unor noi modalități de cooperare transnațională pentru a facilita colaborarea academică transnațională la nivel european, în conformitate cu strategiile Comisiei Europene în domeniul învățământului superior. Obiectivul principal este de a sprijini funcționarea alianței în misiunile instituționale ale universității, deserving un public de peste 165.000 de studenți și peste 15.000 de cadre didactice și tehnico-administrative. EEIG va oferi studenților o formare excelentă și un personal de cercetare consolidat și parteneriate transdisciplinare capabile să promoveze inovarea în teritoriile în cauză și cu o dimensiune europeană. Totodată, UNITA pregătește candidatura pentru cea de-a doua etapă a proiectului Initiative al Universităților Europene, care prevede încă 6 ani de finanțare a inițiativei și extinderea la 12 universități partenere, cu scopul de a face universitățile participante mai competitive și mai atractive.

Acest raport conține statutul UNITA Universitas Montium European Economic Interest Groupings în versiunea originală în limba italian. UNITA EEIG a fost înregistrată la Camera de Comerț din Torino la 25 ianuarie 2023.

A blue line graphic at the top of the page, consisting of several connected segments that create a jagged, mountain-like silhouette.

UNIVERSITAS MONTIUM (UNITA)
GRUPPO EUROPEO D'INTERESSE ECONOMICO (GEIE)
TORINO (Italia)
STATUTO
2022

UNIVERSITAS MONTIUM

GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO
Torino (Italia)

I Membri Fondatori

Universidade de Beira Interior, Portogallo, nella persona del suo Rettore pro-tempore, Mario Lino Barata RAPOSO

Universitatea de Vest din Timișoara, Romania, nella persona del suo Rettore pro-tempore, Marilen Gabriel PIRTEA

Université de Pau et des Pays de l'Adour, Francia, nella persona del suo Presidente pro-tempore, Laurent BORDES

Universidad de Zaragoza, Spagna, nella persona del suo Rettore pro-tempore, José Antonio Mayoral MURILLO

Université Savoie Mont Blanc, Francia, nella persona del suo Presidente pro-tempore, Philippe GALEZ

Università degli Studi di Torino, Italia, nella persona del suo Rettore pro-tempore, Stefano GEUNA

hanno fondato il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) Universitas Montium a Torino il 13 gennaio 2023

PREMESSA

L'Universidade de Beira Interior (Portogallo), l'Universitatea de Vest din Timișoara (Romania), l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francia), l'Universidad de Zaragoza (Spagna), l'Université Savoie Mont Blanc (Francia) e l'Università degli Studi di Torino (Italia) hanno costituito un'alleanza sostenuta dall'Unione Europea nell'ambito della "European University Initiative", per rafforzare la mobilità degli studenti e del personale universitario e per favorire l'inclusività e la competitività degli spazi europei dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione. Le università partner dell'alleanza UNITA - Universitas Montium, selezionata dall'Unione europea nel 2020, sono situate in un contesto ricco e aperto, in paesi di lingua romanza e hanno in comune la collocazione in zone di confine e territori di montagna.

Queste università condividono una visione universalista, umanistica e di sviluppo sostenibile che riunisce cultura, scienza e tecnologia.

Oggi, il progressivo rafforzamento degli spazi europei dell'istruzione, della ricerca e dell'innovazione, richiede di approfondire le sinergie tra i membri dell'alleanza UNITA - Universitas Montium, in linea con le strategie enunciate dalla Commissione europea nel gennaio 2022 (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and The Committee of the Regions *on a European strategy for universities*, 18.1.2022, COM(2022) 16 def.).

Questo contesto amplia la portata delle responsabilità dei sei partner e li porta a intensificare la loro collaborazione nell'ambito di una politica concertata e a costituire un gruppo europeo di interesse economico (GEIE).

Il GEIE è concepito come uno strumento destinato a servire l'alleanza UNITA - Universitas Montium e a facilitare la collaborazione tra i suoi membri, pur rimanendo sotto il loro controllo. Il GEIE deve consentire ai membri di offrire agli studenti formazioni e percorsi di eccellenza (in particolare pluridisciplinari) e ai ricercatori partenariati di ricerca rafforzati, transdisciplinari e atti a favorire l'innovazione dei territori interessati, in un quadro europeo. La sua azione può favorire, in particolare, il rilascio delle certificazioni e dei "microcrediti" riconosciuti da tutti i partner e condurre all'organizzazione di corsi di formazione professionale, di corsi a distanza - compresi i

“Massive Open On Line Courses” (MOOCs) - scuole estive o invernali, conferenze, convegni o altri eventi di divulgazione, attività utili all'innovazione dei territori in collaborazione con partner pubblici o privati.

L'accento posto sulle specificità europee del GEIE aumenterà l'influenza internazionale dell'alleanza e la sua attrattiva. Il suo radicamento nelle realtà locali, regionali, transfrontaliere ed europee sarà così rafforzato.

L'obiettivo principale del GEIE è quello di assistere i suoi membri nella costituzione di un polo di equilibrio forte e trasparente di istruzione superiore, ricerca e innovazione, costituito da oltre 165.000 studenti, più di 15.000 docenti-ricercatori e personale amministrativo, un insieme di istituti di istruzione superiore e di ricerca di eccellenza e ben identificabile.

Al GEIE potranno aderire altri istituti pubblici regionali e nazionali di insegnamento superiore e di ricerca, i grandi organismi di ricerca nonché altri partner pubblici dediti alla ricerca o all'insegnamento. Potranno essere firmati accordi di cooperazione rafforzata anche con altri partner pubblici o privati.

Il territorio del GEIE si definisce per la sua appartenenza all'Unione europea, per l'impegno prioritario nello sviluppo delle zone rurali e montane e per la qualità dei suoi partenariati in ricerca, formazione e innovazione.

Il GEIE sviluppa una governance condivisa, fondata su una struttura permanente e un approccio progettuale, che è definito dall'accordo reciproco delle università membri dell'alleanza UNITA - Universitas Montium.

Il GEIE opera nel rispetto della specificità di ciascuno dei suoi membri.

STATUTO

I. STRUTTURA GENERALE

Art. 1. Denominazione e regime giuridico

1. L'Universidade de Beira Interior (Portogallo), l'Universitatea de Vest din Timișoara (Romania), l'Université de Pau et des Pays de l'Adour (Francia), l'Universidad de Zaragoza (Spagna), l'Université Savoie Mont Blanc (Francia) e l'Università degli Studi di Torino (Italia) hanno creato un Gruppo Europeo di Interesse Economico (nel prosieguo denominato GEIE), con la denominazione di Universitas Montium (UNITA), GEIE, con piena personalità giuridica, disciplinato dal presente Statuto secondo le disposizioni previste dal Regolamento CE n. 2137/85 del 25 luglio 1985.

2. Gli atti e i documenti emessi dai membri di "Universitas Montium (UNITA), GEIE", e destinati a terzi, in particolare lettere, fatture, ordini di acquisto e documenti simili, avvisi e pubblicazioni varie devono riportare in modo leggibile "Universitas Montium (UNITA)", preceduto o seguito dalle parole "Gruppo Europeo di Interesse Economico" o dall'abbreviazione "GEIE", il luogo della registrazione, il numero di registrazione del GEIE nel Registro delle Imprese e l'indirizzo della sede legale.

Articolo 2. Oggetto

1. Lo scopo del GEIE è quello di assistere i suoi membri nello sviluppo e nell'attuazione degli obiettivi dell'alleanza UNITA - Universitas Montium nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dell'innovazione a beneficio dei loro territori, pur rimanendo sotto il controllo dei suoi membri, esercitato attraverso il Consiglio strategico secondo le modalità definite dal presente Statuto. Il GEIE ha lo scopo di permettere lo sviluppo o l'intensificazione delle relazioni in materia di formazione, di ricerca e di innovazione a beneficio dei territori. Tuttavia, i membri non sono tenuti a servirsi del GEIE o a cooperare esclusivamente con gli altri membri dello stesso.

2. L'oggetto sociale del GEIE resta ausiliario rispetto alle attività istituzionali dei suoi membri.

3. Il GEIE è dotato di un regolamento interno. Può anche adottare un codice etico o altri atti complementari.

4. La natura del GEIE è e resta esclusivamente di natura civile. Dato il suo carattere di organizzazione soggetta al controllo analogo dei suoi membri esercitato secondo le modalità definite dal presente Statuto, il GEIE è tuttavia soggetto alla normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici e alle altre normative speciali - a livello nazionale ed europeo - rivolte ai raggruppamenti di enti pubblici.

Articolo 3. Sede legale

La sede legale del GEIE è situata a Torino, via Verdi 8 (Italia).

Articolo 4. Durata

Il GEIE è costituito per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di iscrizione nel Registro Imprese di Torino.

Articolo 5. Capitale e risorse

1. Il GEIE non ha capitale sociale iniziale.

2. Le risorse del GEIE sono costituite da:
 - a. contributi dei membri, secondo le modalità dell'articolo 25 del presente Statuto,
 - b. sovvenzioni eventualmente concesse,
 - c. tutte le altre risorse autorizzate dalla legislazione e dai regolamenti.

II. MEMBRI

Articolo 6. Membri

1. Le università fondatrici sono i membri originali del GEIE. Le università che diventano membri dell'alleanza UNITA - Universitas Montium hanno la vocazione prioritaria a diventare membri del GEIE.
2. Soltanto le università o altri istituti pubblici di istruzione e/o di ricerca possono essere membri del GEIE.
3. Enti privati o altri enti pubblici possono aderirvi mediante accordi speciali di cooperazione in qualità di partner esterni. In nessun caso la qualità di partner esterno conferisce il diritto di voto negli organi del GEIE.

Articolo 7. Adesione

1. La decisione di ammettere nuovi membri è adottata all'unanimità dal Consiglio strategico del GEIE. La procedura di ammissione è definita nel Regolamento interno.
2. Il nuovo membro non è tenuto indefinitamente e solidalmente verso i terzi al pagamento dei debiti del GEIE sorti prima della sua adesione.
3. Il nuovo membro è tenuto al pagamento della quota annuale definita secondo la procedura di cui all'articolo 25, a decorrere dalla data della sua adesione. Non è previsto alcun diritto di ingresso.

Articolo 8. Cessione della qualità di membro

La qualità di membro non può essere ceduta.

Articolo 9. Perdita della qualità di membro

1. La qualità di membro si perde di diritto quando il membro del GEIE cessa di esistere.
2. La modifica della forma giuridica del membro del GEIE non pregiudica la qualità di membro, purché il nuovo soggetto giuridico sia conforme alla normativa vigente nello Stato in cui il membro ha sede e purché il nuovo soggetto giuridico rimanga sotto controllo pubblico e intervenga in qualità di successore del vecchio soggetto.
3. La qualità di membro può essere persa anche in caso di esclusione di un membro, secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Articolo 10. Dimissioni di un membro

1. Ciascun membro può lasciare il GEIE con un preavviso di tre mesi, notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Consiglio di Gestione del GEIE.

2. La notifica deve essere emessa prima dell'adozione del bilancio dell'esercizio successivo da parte del Consiglio strategico. In caso contrario, il contributo per il suddetto esercizio, come stabilito dal Consiglio strategico, resta dovuto integralmente.

Articolo 11. Esclusione

1. Qualsiasi membro del GEIE può essere escluso se commette una violazione grave dei propri obblighi o se causa o minaccia di disturbare in modo grave il funzionamento del GEIE. Qualsiasi violazione o disturbo grave o minaccia di disturbo grave commesso da più membri può essere oggetto di esclusione collettiva. Con violazione grave degli obblighi si intende in particolare uno dei seguenti casi:

- a) inosservanza degli obblighi finanziari,
- b) violazione del presente Statuto e degli altri atti che disciplinano il GEIE "Universitas Montium (UNITA)",
- c) violazione di una decisione collettiva,
- d) insolvenza,
- e) sanzione europea che colpisce lo Stato membro in cui ha sede l'Università partner per violazione dei valori dell'Unione europea fissati dall'articolo 2 TUE e secondo la procedura disciplinata dall'articolo 7 del TUE.

2. Ogni membro che non corrisponde più al profilo generale richiesto, come definito nel Regolamento Interno, può essere escluso dal GEIE. Tale esclusione richiede una notifica scritta che riporta l'inadempimento contestato e il progetto di esclusione, pur garantendo al membro un termine di sei mesi per conformarsi al presente Statuto e agli atti complementari di quest'ultimo.

3. Qualsiasi esclusione individuale o collettiva richiede una decisione del Consiglio strategico dei membri presa all'unanimità come definita all'articolo 18 del presente Statuto. Il(i) membro(i) che è (sono) oggetto di una proposta di esclusione non può (possono) partecipare alla votazione.

4. La decisione di esclusione individuale o collettiva sarà efficace immediatamente dopo l'adozione della decisione da parte del Consiglio strategico.

5. Quando un membro è escluso, rimane debitore del contributo relativo all'anno in corso. III.

ORGANI DEL GEIE

Articolo 12. Organi del GEIE

Gli organi del GEIE sono:

- a) il Consiglio di gestione
- b) il Comitato di proposta e di pilotaggio,
- c) il Consiglio strategico

Articolo 13. Consiglio di gestione

1. Il GEIE è gestito da un Consiglio di gestione. Ogni membro del GEIE è un componente del Consiglio di gestione: per esercitare effettivamente la gestione, ciascun membro designa un delegato persona fisica che eserciterà la funzione di gestore. Tutti avranno la qualifica di co-gestore all'interno del Consiglio.

2. I co-gestori gestiscono il GEIE con la dovuta diligenza. I loro compiti sono definiti dal Regolamento CE n° 2137/85 del 25 luglio 1985, dal presente Statuto, dal Regolamento interno, dalle decisioni collettive del Consiglio strategico dei membri e da quelle del Comitato di proposta e di pilotaggio.

3. I co-gestori dispongono di poteri identici; assicurano il funzionamento del GEIE, il corretto svolgimento degli affari correnti; organizzano le attività e assumono il personale. La procedura di assunzione del personale è definita dal Regolamento interno. Lo stesso vale per il tetto massimo di posti di lavoro del GEIE.
4. Su richiesta del Consiglio strategico e nei limiti degli orientamenti e delle decisioni adottate da tale Consiglio, ciascun co-gestore può rappresentare il GEIE nei confronti di terzi. I co-gestori impegnano validamente il GEIE nei confronti di terzi soltanto se agiscono congiuntamente e nei limiti degli orientamenti e delle decisioni adottate dal Consiglio strategico.
5. I co-gestori sono eletti dal Consiglio strategico per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, su proposta dei membri del GEIE e secondo la procedura definita dal Regolamento Interno.
6. La responsabilità penale di ciascun gestore è disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il GEIE.
7. La responsabilità civile di ciascun gestore è disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui ha sede il GEIE.
8. I co-gestori sono revocabili per giusta causa dal Consiglio strategico, alle condizioni di quorum e di maggioranza previste dal Regolamento interno.

Articolo 14. Segretario generale del Consiglio di gestione

1. Competenze

Il Segretario generale esercita le funzioni interne definite dal Regolamento interno e non rappresenta giuridicamente il GEIE nei confronti di terzi, tranne in caso di delega del Consiglio di gestione per l'esecuzione di determinati atti.

2. Elezione

Il Consiglio strategico elegge il Segretario generale del Consiglio di gestione tra i co-gestori, a maggioranza assoluta dei membri al primo turno e a maggioranza semplice al secondo turno.

L'elezione del Segretario generale si svolge nella stessa data dell'elezione degli altri co-gestori e secondo la procedura stabilita dal Regolamento interno.

Il Segretario generale è nominato per un periodo di tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.

In caso di assenza, le funzioni del Segretario Generale sono svolte ad interim dai co-gestori. Se tale assenza si protrae per oltre tre mesi, devono essere indette nuove elezioni per provvedere alla sua sostituzione. Il nuovo Segretario generale assicura le sue funzioni fino alla scadenza del mandato del precedente. In attesa delle elezioni, ciascun co-gestore può assumere da solo le funzioni di Segretario generale, con riserva dell'opposizione di uno o più co-gestori.

Articolo 15. Comitato di proposta e di pilotaggio

1. Competenze

Il Comitato di proposta e di pilotaggio definisce concretamente i mezzi e le modalità da attuare per eseguire rigorosamente le attività del GEIE, decise dal Consiglio strategico. Esercita il controllo del Consiglio di gestione, secondo le modalità definite dal Regolamento interno.

Il Comitato di proposta e di pilotaggio è competente per l'evoluzione del Regolamento interno e sottopone le sue proposte all'approvazione del Consiglio strategico. Il Regolamento interno definisce in particolare l'organizzazione interna del Comitato di proposta e di pilotaggio e la sua articolazione in commissioni in modo da assicurare il coordinamento più efficace delle attività del GEIE con quelle definite nell'ambito dell'Alleanza UNITA - Universitas Montium.

Il comitato di proposta e di pilotaggio dispone di un potere di proposta. I membri possono proporre risoluzioni al Consiglio strategico, che rimane l'unico organo in grado di deciderne la realizzazione o la reiezione.

I membri del Comitato di proposta e di gestione possono ottenere dal Consiglio di gestione informazioni sugli affari del GEIE.

2. Elezione

Il Comitato di proposta e di pilotaggio è composto per ciascun membro del GEIE da:

- a) tre rappresentanti del personale docente e di ricerca appartenenti ai diversi gradi della carriera accademica identificati secondo i sistemi giuridici nazionali dei membri del GEIE e di cui almeno un membro senior e uno junior, secondo le disposizioni del Regolamento interno,
- b) un rappresentante degli studenti,
- c) un rappresentante del personale amministrativo.

Ogni membro del GEIE elegge i suoi rappresentanti secondo le proprie procedure interne e in modo da assicurare la sostituzione parziale dei membri del Comitato di proposta e di direzione ogni tre anni, secondo la procedura definita dal Regolamento interno. Per consentire la sua immediata operatività, la prima composizione del Comitato di proposta e di direzione è definita mediante designazione diretta dei suoi componenti da parte di ciascun rappresentante legale dei membri che compongono il GEIE.

I membri del comitato di proposta e di pilotaggio sono eletti per un mandato che non può durare più di tre anni. Possono essere rieletti una sola volta. Essi decadono di diritto se perdono la qualità giuridica richiesta per la loro elezione e su decisione del Comitato di proposta e di direzione adottata a maggioranza qualificata nei casi di incompatibilità definiti dal Regolamento interno.

Il Regolamento interno definisce l'organizzazione interna del Comitato di proposta e di pilotaggio e la sua articolazione in commissioni.

Articolo 16. Presidente del Comitato di proposta e di pilotaggio

1. Il Comitato di proposta e di pilotaggio elegge tra i suoi membri un Presidente a maggioranza assoluta dei membri al primo turno e a maggioranza semplice al secondo turno.
2. Il Presidente è eletto per un periodo di tre anni. Il mandato può essere rinnovato una sola volta.
3. Il Presidente presiede le sedute del Comitato di proposta e di direzione, ma non rappresenta giuridicamente il GEIE nei confronti di terzi.

Articolo 17. Norme comuni al Comitato di proposta e di pilotaggio e al Consiglio di gestione: rappresentanza dei generi e indennità

1. La composizione del Comitato di proposta e di pilotaggio e quella del Consiglio di gestione assicurano la rappresentanza equilibrata dei generi.
2. I co-gestori e i membri del Comitato di proposta e di pilotaggio beneficiano di un'indennità di presenza per la loro partecipazione alle riunioni degli organi in base agli importi stabiliti dal

Consiglio strategico secondo la procedura e nei limiti definiti dal Regolamento interno. Il Consiglio strategico può deliberare di porre tali indennità a carico dei membri.

3. Il Presidente del Comitato di proposta e di direzione e il Segretario generale del Consiglio di gestione non ricevono una retribuzione o un'indennità specifica.

4. Le spese dei membri degli organi generate dal loro lavoro e debitamente giustificate sono rimborsate nei limiti delle tariffe previste dal Regolamento interno.

Articolo 18. Consiglio strategico

1. Aspetti generali

Il Consiglio strategico è composto dai rappresentanti legali dei membri del GEIE o dalle persone da essi delegate. Può prendere qualsiasi decisione finalizzata alla realizzazione dell'oggetto del GEIE.

Ogni rappresentante legale di un membro del GEIE o la persona da lui delegata dispone di un voto al momento delle votazioni. Ciascuno di essi potrà invitare altre persone, tra cui membri del Comitato di proposta e di pilotaggio o del Consiglio di gestione, alle riunioni del Consiglio strategico.

Gli invitati non hanno diritto di voto.

Il Consiglio strategico ordinario si riunisce almeno una volta all'anno in una data decisa dallo stesso.

La riunione è finalizzata in particolare a:

- a) stabilire le linee strategiche e l'inventario delle attività del GEIE,
- b) approvare il bilancio di previsione e il bilancio finanziario elaborati dal Consiglio di gestione,
- c) approvare il programma e le proposte di esecuzione delle attività stabilite dal Comitato di proposta e di pilotaggio.

Il Consiglio strategico ordinario ratifica l'operato del Consiglio di gestione.

È possibile lo svolgimento di consigli strategici straordinari su richiesta del Consiglio di gestione, del Comitato di proposta e di pilotaggio o su richiesta scritta della maggioranza dei membri del Consiglio strategico.

2. Convocazioni

a) Il Consiglio strategico è convocato dal suo Presidente.

b) Le convocazioni sono effettuate tramite posta ordinaria, fax o e-mail e sono indirizzate a ciascun membro indicando il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione. Devono essere allegate tutte le informazioni di supporto, in particolare le relazioni del Consiglio di gestione e del Comitato di proposta e di pilotaggio, i bilanci annuali e le bozze di risoluzione.

c) Il Consiglio strategico richiede un termine di notifica di due settimane. Tale termine decorre dal giorno successivo alla data dell'invio o della trasmissione, a seconda dei casi. Il giorno della riunione non è incluso nel calcolo del termine.

3. Luogo della riunione:

I Consigli strategici si svolgono nella città in cui si trova la sede del GEIE, salvo diversa decisione collettiva. I membri possono anche stabilire di riunirsi a distanza, utilizzando dispositivi atti a garantire l'identificazione dei partecipanti e la simultaneità della loro partecipazione.

4. Quorum e formalità

a) Il quorum dei Consigli strategici ordinari e straordinari è del 75% dei membri aventi diritto di voto.

b) Se meno del 75% dei membri sono presenti o rappresentati in un Consiglio strategico ordinario, un nuovo Consiglio strategico con lo stesso ordine del giorno è convocato immediatamente e si tiene entro un mese dalla seconda convocazione. Per questo nuovo Consiglio strategico, il quorum è del 50% dei membri aventi diritto di voto.

c) In caso di inosservanza delle disposizioni vigenti in materia di convocazione e notificazione, la risoluzione non può essere validamente adottata. Qualsiasi membro del Consiglio strategico può chiedere il rinvio della riunione. In tal caso, deve intervenire una seconda convocazione, alle stesse condizioni legali della prima convocazione.

5. Presenza e rappresentanza

a) Ciascun membro del GEIE comunica per iscritto al Consiglio di gestione il nome della persona fisica che la rappresenta durante i consigli strategici.

b) Un membro può essere rappresentato da un altro membro. Un membro non può rappresentare più di un altro membro. Il potere di rappresentanza deve essere sottoposto per iscritto al Consiglio di gestione.

c) Al momento dell'apertura del Consiglio strategico, il Segretario generale del Consiglio di gestione fa firmare a ciascuno dei membri un registro delle presenze.

6. Presidenza

La Presidenza delle sedute del Consiglio strategico è assicurata per un anno da ciascun membro del GEIE secondo una rotazione, secondo l'ordine definito dal Regolamento interno. Ogni presidenza è assistita da una vicepresidenza, appartenente a un partner diverso secondo una rotazione, seguendo l'ordine definito dal Regolamento interno.

Il segretario generale del Consiglio di gestione e il presidente del Comitato di proposta e di pilotaggio assistono alle sedute del consiglio strategico senza diritto di voto; il segretario generale del consiglio di gestione svolge le funzioni di segretario della seduta.

Il Presidente del Consiglio strategico non può assumere tale funzione per qualsiasi bozza di risoluzione che lo riguardi direttamente. In tal caso, il Consiglio strategico sceglie un altro Presidente per l'adozione del (dei) progetto(i) di risoluzione interessato(i). Il vicepresidente può assumere tale funzione.

7. Delibere

a) Le delibere sono soggette alle modalità e alle condizioni di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

b) Nelle riunioni del Consiglio strategico, le decisioni sono prese per alzata di mano, a meno che una votazione a scrutinio segreto non sia richiesta da una maggioranza semplice. Qualsiasi votazione concernente l'elezione di persone si svolge a scrutinio segreto, a meno che una votazione per alzata di mano non sia richiesta da tutti i membri presenti o rappresentati.

c) L'adozione di decisioni con qualsiasi mezzo di videoconferenza o di telecomunicazione che consenta l'identificazione dei membri e mediante voto elettronico è autorizzata alle condizioni previste dal Regolamento interno.

Verbali

a) Le sedute del Consiglio strategico sono oggetto di verbali che riprendono il luogo e la data della riunione, la presenza dei membri e le risoluzioni adottate. I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio strategico e dal Segretario e sono trasmessi ai membri del Consiglio strategico. Tali verbali sono conservati da ciascun membro e registrati nel registro delle riunioni del Consiglio strategico.

b) Il verbale può essere contestato soltanto conformemente alle disposizioni previste all'articolo 19.5 dello Statuto.

Articolo 19. Decisioni del Consiglio strategico

1. Procedura per delibere e risoluzioni

a) Le risoluzioni sono adottate in occasione di un Consiglio strategico. Le risoluzioni costituiscono le decisioni collettive che si impongono a tutti i membri.

b) Tali risoluzioni possono essere adottate anche mediante procedura scritta, fax oppure e-mail, a condizione che nessuno dei membri vi si opponga e purché tale deroga sia conforme al presente Statuto. Ogni risoluzione è redatta per iscritto e indirizzata a ciascun membro.

c) Qualsiasi decisione relativa a una modifica dello Statuto o allo scioglimento del GEIE può essere presa soltanto al termine di un Consiglio strategico.

2. Deliberazioni

a) Ogni membro ha diritto a un voto.

b) Un membro non può esercitare il diritto di voto se non è in regola con il diritto d'ingresso e i contributi.

c) Un membro non può esercitare il diritto di voto se la bozza di risoluzione in questione lo riguarda personalmente.

3. Maggioranze

a) Le maggioranze sono definite come segue:

- maggioranza semplice = oltre il 50% dei membri presenti o rappresentati

- maggioranza assoluta = oltre il 50% dei membri

- maggioranza qualificata = oltre il 75% dei membri

Le decisioni unanimi sono prese dal 100% dei membri.

b) Qualsiasi risoluzione è adottata a maggioranza semplice, a meno che il Regolamento o lo Statuto non prevedano una maggioranza più ampia. Le astensioni non sono considerate voti espressi. Lo stesso vale per le schede bianche e nulle.

c) Le seguenti risoluzioni richiedono una decisione all'unanimità:

- tutti gli emendamenti al presente Statuto,
- modifica del numero di voti attribuiti a ciascuno dei membri,
- apertura di un prestito,
- ammissione di un nuovo membro,
- scioglimento del GEIE,

- prima approvazione del Regolamento interno e tutti i suoi emendamenti.

Per la sola prima approvazione del Regolamento interno i membri del Consiglio strategico devono essere autorizzati dagli organi competenti dei rispettivi enti.

d) Le seguenti risoluzioni richiedono la maggioranza qualificata:

- aumento del contributo annuo dei membri di oltre il 50% o deroga al principio di parità dei contributi di cui all'articolo 25,
- contributi finanziari per progetti specifici al di fuori del bilancio che superano l'importo di 1.000€,
- esclusione di un membro.

4. Verbali

Qualsiasi risoluzione del GEIE è registrata in un verbale che menziona il risultato dello scrutinio. Una copia dei verbali è inviata ai membri tramite posta elettronica o fax.

5. Contestazione di una risoluzione

Le risoluzioni possono essere contestate soltanto entro un mese dalla trasmissione dell'e-mail o del fax. Qualsiasi contestazione è soggetta alle seguenti condizioni: deve essere effettuata per iscritto e indirizzata al Consiglio di gestione. Non può essere globale e deve precisare in modo dettagliato qualsiasi risoluzione contestata e i motivi di tale contestazione.

Può essere emessa soltanto per uno dei seguenti motivi:

- irregolarità della procedura di convocazione che hanno comportato l'assenza del membro al Consiglio strategico,
- inosservanza delle norme che disciplinano le delibere e le risoluzioni,
- mancata corretta trascrizione della decisione presa.

Qualsiasi contestazione ritenuta valida dal Consiglio di gestione è comunicata agli altri membri che ne prendono conoscenza. La risoluzione in questione è congelata fino al nuovo Consiglio strategico che si pronuncia sulla fondatezza della contestazione.

IV. FINANZE

Articolo 20. Esercizio

L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21. Contabilità

Il GEIE tiene la contabilità conformemente al diritto italiano.

Articolo 22. Conti annuali

I conti e i bilanci annuali sono presentati dai co-gestori al Consiglio strategico per l'approvazione.

Articolo 23. Revisione contabile

I conti del GEIE sono controllati da un perito contabile indipendente. Il suo mandato ha una durata di tre anni ed è rinnovabile.

In vista dell'approvazione dei conti e del bilancio annuale da parte del Consiglio strategico, il perito contabile presenta al Consiglio di gestione una relazione sullo svolgimento della sua missione. Il Consiglio di gestione sottopone tale relazione al Consiglio strategico.

Articolo 24. Diritto all'informazione

Ogni membro può, in qualsiasi momento, prendere conoscenza o richiedere copia di tutti i documenti quali contratti, fatture, ordini e documenti contabili.

Ciascun membro può, in qualsiasi momento, sottoporre interrogazioni scritte al consiglio di gestione. Uno dei co-gestori deve rispondere per iscritto entro due mesi. Il testo dell'interrogazione e della risposta è comunicato al Consiglio strategico.

Articolo 25. Finanziamento del GEIE

1. Contributi

a) Ogni membro è tenuto a versare una quota annuale. L'importo del contributo annuo è uguale per ciascun membro ed è determinato dal Consiglio strategico che può anche derogare al principio della parità dei contributi mediante decisione presa a maggioranza qualificata. Le modalità alle quali sono soggetti tali contributi sono disciplinate dal Regolamento interno, che può prevedere anche il versamento dei contributi mediante l'attribuzione di risorse di personale o di altri beni mobili, immobili o immateriali, a titolo proprietario o ad uso esclusivo, subordinatamente a una decisione unanime del Consiglio strategico.

b) Il Consiglio strategico può stabilire contributi finanziari specifici.

2. Utili e perdite.

a) Successivamente all'approvazione del bilancio annuale, gli utili del GEIE sono riportati all'esercizio successivo, a meno che il Consiglio strategico non decida di distribuirli, in tutto o in parte, tra i membri. In tal caso, i membri partecipano alla distribuzione proporzionalmente alla loro partecipazione finanziaria al GEIE.

b) I membri si impegnano a coprire in parti uguali le perdite del GEIE nel mese dell'approvazione dei conti e del bilancio annuali.

Articolo 26. Responsabilità finanziaria dei membri

1. I membri sono congiuntamente e indefinitamente responsabili dei debiti del GEIE.

2. Fino alla chiusura della liquidazione, i creditori del GEIE non possono citare in giudizio un membro per il pagamento dei debiti del GEIE senza aver prima richiesto il pagamento al GEIE e soltanto nella misura in cui il pagamento non sia avvenuto entro un termine ragionevole.

3. Quando un debito del GEIE è sorto in seguito ad un'azione particolare di uno dei suoi membri, gli altri membri del gruppo potranno esercitare un'azione di rivalsa contro il membro responsabile dell'insorgenza del debito del GEIE.

4. Ogni membro dimissionario o escluso è *ipso jure* esente dai debiti del GEIE sorti dopo le sue dimissioni dal GEIE.

V.
DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI

Articolo 27. Scioglimento e liquidazione

1. Il GEIE può essere sciolto volontariamente con l'accordo unanime dei suoi membri.
2. Lo scioglimento deve essere pronunciato nei casi previsti dagli articoli 31-2 e 3 del Regolamento CE n° 2137/85. Lo scioglimento deve essere pronunciato dal tribunale competente in materia nei casi previsti dagli articoli 31-2 e 32-1 del medesimo Regolamento.
3. Lo scioglimento del GEIE comporta la sua liquidazione da parte dei co-gestori in carica, a meno che i membri non preferiscano, con decisione collettiva, affidare tale compito ad uno o più altri liquidatori.
4. Il liquidatore o i liquidatori che agiscono congiuntamente o separatamente hanno i più ampi poteri per realizzare le attività in blocco o individualmente e mediante accordo amichevole e liquidare le passività. Possono altresì, previa autorizzazione collettiva dei membri, assegnare tutte o parte delle attività del GEIE a un'altra entità giuridica.
5. Dopo aver liquidato le passività, i proventi netti della liquidazione saranno ripartiti proporzionalmente tra i membri.
6. Se le attività sono insufficienti per estinguere le passività, i debiti restanti devono essere onorati dai membri secondo porzioni identiche.

Articolo 28. Controversie tra i membri

1. Qualsiasi controversia sorta tra i membri sia in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente Statuto, sia in merito a qualsiasi atto complementare ad esso, nonché qualsiasi controversia sorta tra di loro in merito alla loro attività, è preventivamente sottoposta a un tentativo di conciliazione o di mediazione amichevole da parte di un soggetto terzo al GEIE. In caso di fallimento di questo tentativo amichevole, la controversia sarà sottoposta a una procedura di arbitrato. Ciascuna delle parti sceglie un arbitro che è obbligatoriamente membro del GEIE, i due arbitri scelgono poi tra gli altri membri del GEIE il presidente del tribunale arbitrale.
2. Il foro competente per qualsiasi controversia relativa al GEIE è quello del luogo in cui si trova la sede legale.

Articolo 29. Proprietà intellettuale

1. Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale relativo al GEIE (quali, a titolo esemplificativo, nome, marchio, logo, nome di dominio, ecc.) è messo a disposizione dei suoi membri dal GEIE mediante l'adesione al presente Statuto.
2. I membri non possono più avvalersi di tali diritti il giorno in cui perdono il loro titolo. Nel caso in cui un membro, in conformità con le normative del suo paese d'origine dovesse registrare a proprio nome un diritto di proprietà intellettuale relativo a UNITA, il diritto è considerato irrevocabilmente come appartenente al GEIE.
3. Il suddetto membro è tenuto a trasferire spontaneamente tale diritto di proprietà al GEIE.
4. Qualsiasi violazione di tale obbligo dà luogo a procedimenti giudiziari dinanzi ai tribunali competenti da cui dipende il GEIE, fermo restando la perdita della carica di membro.

Articolo 30. Lingue dello Statuto

Il presente Statuto è redatto in tutte le lingue delle Università del GEIE Universitas Montium.

Le traduzioni, necessariamente giurate, hanno lo stesso valore giuridico ai fini della loro interpretazione da parte di un tribunale statale o arbitrale.